

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO

SEZIONI UNITE

COMUNICATO UFFICIALE N. 068/CSA

(2017/2018)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 033/CSA- RIUNIONE DEL 12 OTTOBRE 2017

I° COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Stefano Palazzi, Avv. Italo Pappa, Prof. Salvatore Sica, Dott. Roberto Vitanza – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri - Segretario;

1. RICORSO DELLA SOCIETÀ CALCIO PADOVA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 3.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PADOVA/A.J. FANO DEL 3.9.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 14/DIV del 5.9.2017)

In seguito all'esame degli atti relativi all'incontro Padova/Alma Juventus Fano, disputato in data 3.9.2017 e valevole per il Campionato di Lega Pro, Girone B, il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico ha inflitto alla società Padova. la sanzione dell'ammenda per € 3.500,00 "*perché propri sostenitori rivolgevano cori ed espressioni di contenuto razziale all'indirizzo di un calciatore di colore della squadra avversaria, in occasione di una sua giocata*"- come da rapporto della Procura federale-.

Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la Calcio Padova S.p.A. (d'ora in avanti, "Società"), sostanzialmente lamentando i seguenti ipotetici vizi della decisione:

- i collaboratori della Procura nella propria relazione riferivano di "cori" e non anche di espressioni di denigrazione e/o insulti di tipo razziale, come, invece, in maniera incongrua, secondo la Società, fa il Giudice sportivo;

- il settore di provenienza dei cori ("Tribuna Fattori"), sarebbe stato occupato da un numero esiguo di spettatori (1338, in base ai titoli d'accesso rilasciati), che ridimensionerebbe il requisito della percepibilità del coro;

- non sussisterebbero i presupposti applicativi della fattispecie di cui all'art. 11, comma 3, C.G.S..

La Corte, esaminati gli atti, rileva, in primo luogo, come, il fatto storico dell'attuazione di comportamenti discriminatori da parte dei propri sostenitori risulta incontrovertibile, laddove la Società si limita ad argomentare in punto di "percezione e dimensione reale del fenomeno", con riguardo al comma 3 della disposizione sopra richiamata.

Si osserva tuttavia che la disposizione stessa non possa essere oggetto di un'interpretazione e, conseguentemente, di un 'applicazione "percentualistica", quasi esistesse un tabella applicativa dell'entità dell'offesa discriminatoria. Di contro, la *ratio* della norma, come da giurisprudenza consolidata della Corte, risiede nell'intento dissuasivo di futuri simili e deprecabili comportamenti, ed il richiamo delle nozioni di percezione e dimensione reale del fenomeno hanno la mera funzione di indicare parametri di graduazione dell'entità e gravità dell'evento. Tra l'altro, nel caso di specie, non pare da dubitare che le dimensioni dell'impianto e la collocazione del settore di provenienza, costituiscono semmai un'aggravante del comportamento tenuto dai tifosi.

Ne consegue che non soltanto il reclamo non risulta meritevole di accoglimento, ma, anzi, in esercizio di *reformatio in pejus* consentita, la sanzione va rideterminata nella chiusura del settore "Tribuna Fattori"; ricorrono altresì le condizioni della sospensione della sanzione medesima, ai sensi dell'art.16, comma 2, C.G.S..

Tanto premesso e deciso, tuttavia, la Corte auspica un intervento legislativo che possa attenuare la responsabilità delle società chiamate a rispondere dei fatti oggetto dell'art. 11 C.G.S., attraverso l'adozione di una norma che disciplini fattispecie attenuanti, in modo analogo al ruolo svolto dall'art. 13 C.G.S. rispetto ai comportamenti richiamati nell'art. 12 C.G.S..

Ciò posto, sulla fattispecie astratta in esame, la Corte ritiene, però, opportuno rilevare in questa sede che, ai fini dell'esame dei cori discriminatori, nelle decisioni successive alla presente, si potrà tenere conto, quale ulteriore criterio di valutazione, oltre a quelli già noti, la ripetitività dei cori medesimi nella stessa gara.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Calcio Padova S.p.A. di Padova e, in riforma dell'impugnata delibera, ridetermina la sanzione nella chiusura del settore "Tribuna Fattori", sanzione sospesa ai sensi dell'art. 16, comma 2 C.G.S. (prima sanzione).

Conferma nel resto.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELLA SOCIETÀ CALCIO PADOVA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PADOVA/VICENZA DEL 18.9.2017 [Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 34/DIV del 19.9.2017]

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 34/DIV del 19.9.2017 ha inflitto la sanzione della ammenda di € 5.000,00 alla reclamante.

Tale decisione è stata assunta perché, durante l'incontro Padova/Vicenza disputato il 18.9.2017, sostenitori della società Calcio Padova S.p.A. introducevano e facevano esplodere nel recinto di gioco un petardo, senza conseguenze; i medesimi rivolgevano cori di contenuto razziale in occasione delle giocate di un calciatore di colore della squadra avversaria.

Avverso tale provvedimento il Calcio Padova ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello Nazionale con atto del 21.9.2017, formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 26.9.2017, inoltra formale rinuncia all'azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d'illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società Calcio Padova S.p.A. di Padova, dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DELLA SOCIETÀ U.S. GAVORRANO 1930 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE "D. BERETTI" GAVORRANO/LUCCHESI DEL 23.9.2017 [Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 5/TB del 27.9.2017]

La Società U.S. Gavorrano 1930 ha avanzato ricorso in appello, avverso la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio professionistico il 27.9.2017, per fatti relativi alla gara U.S. Gavorrano 1930/Lucchese, del 23.9.2017, nell'ambito del campionato nazionale "D. Beretti".

In particolare il direttore di gara rilevava che durante lo svolgimento dell'incontro erano presenti nel recinto di giuoco circa 12 persone non autorizzate.

Ciò ha comportato la interruzione, per circa un minuto, della gara, così da permettere alle stesse di uscire dal campo.

Inoltre, il direttore di gara, segnalava che, al termine della gara, stazionavano, fuori lo spogliatoio altre persone prive di titolo.

Nei motivi di appello la società, non contesta il dato fattuale, ma segnala che i soggetti in questione era atleti della società che avrebbero dovuto tenere, subito dopo la gara in questione, una seduta di allenamento sullo stesso terreno di giuoco.

Anche le persone posizionate fuori lo spogliatoio, altri non erano che tesserati della società in attesa di effettuare l'indicato allenamento.

Ora, la mancata e certa identificazione dei soggetti, asseritamente non inclusi nella lista dei soggetti ammessi al recinto di giuoco, sia con riferimento a quelli che permanevano nell'indicata area sino al minuto 22 del primo tempo, che quelli che stazionavano fuori lo spogliatoio, consente di valutare, impregiudicata la oggettività del fatto riportato, la versione fornita dall'appellante circa i motivi e le ragioni di tale evenienza, in uno con l'assenza di nocumenti causati dagli sconosciuti alla regolarità della gara e/o all'ordine pubblico.

Tale elementi convincono la Corte a ridurre la sanzione ad € 200,00.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Gavorrano 1930 di Bagno di Gavorrano (Grosseto), riduce la sanzione dell'ammenda in € 200,00.

Dispone restituirsì la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Stefano Palazzi, Avv. Italo Pappa, Avv. Lorenzo Attolico, Avv. Maurizio Borgo – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri - Segretario;

4. RICORSO DELLA SOCIETÀ S.S. LAZIO S.p.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CON IL SETTORE "CURVA NORD" PRIVO DI SPETTATORI INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA LAZIO/SASSUOLO DEL 01.10.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 61 del 03.10.2017)

All'esito dell'esame degli atti relativi all'incontro Lazio/Sassuolo, disputato in data 1.10.2017 e valevole per il Campionato di Serie "A", il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti ha inflitto alla S.S. Lazio S.p.A. la sanzione dell'obbligo di disputare una gara con il settore dello stadio denominato "Curva Nord" privo di spettatori per aver alcuni suoi sostenitori, collocati nel predetto settore dello stadio, in due diverse circostanze (al 31° ed al 33° del primo tempo) intonato "*cori espressione di discriminazione razziale, durati alcuni secondi, nei confronti rispettivamente dei calciatori del Sassuolo Adjapong Claud e Ducan Alfred*". Il Giudice Sportivo ha ritenuto, inoltre, opportuno revocare la "*sospensione dell'esecuzione della sanzione inflitta in occasione della gara Roma/Lazio del 30.4.2017 (Com. Uff. LNPA n. 197 del 2.5.2017), per mancata decorrenza dell'annuale "periodo di prova"*".

Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la S.S. Lazio S.p.A. (d'ora in avanti, per brevità, "Società"), la quale sostiene che i comportamenti dei propri tifosi non sarebbero connotati da particolare gravità, in ragione (i) della brevissima durata dei cori oggetto di contestazione, (ii) della immediata cessazione degli stessi a seguito dell'intervento dell'Arbitro e (iii) del numero esiguo dei tifosi che avrebbero intonato i predetti cori rispetto al numero totale degli spettatori. La Società aggiunge, altresì, di aver adottato da tempo modelli organizzativi idonei a prevenire i comportamenti contestati, di aver stampato, nel biglietto e nei voucher di accesso allo stadio, il richiamo per il tifoso al rispetto del regolamento dello stadio e di aver cooperato con le forze dell'ordine e le altre autorità competenti per l'adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti o discriminatori e per identificare i propri sostenitori responsabili delle relative condotte. I motivi sopra esposti, secondo la Società, sarebbero idonei ad escludere la sua responsabilità, ai sensi dell'art. 12 C.G.S., o quantomeno ad attenuarla.

Alla riunione di questa Corte Sportiva di Appello Nazionale, tenutasi in data 12.10.2017, per la Società è presente l'Avv. Gentile, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel proprio ricorso.

La Corte, esaminati gli atti, rileva, in primo luogo, come la richiesta di applicazione al caso di specie delle esimenti di cui all'art. 13 C.G.S non possa essere accolta, in quanto il comportamento dei tifosi

della Lazio oggetto del presente procedimento è stato sanzionato dal Giudice Sportivo ai sensi dell'art. 11 C.G.S. e non dell'art. 12 C.G.S. al quale il predetto art. 13 C.G.S. prevede un espresso richiamo.

Fermo quanto sopra, però, la Corte auspica un intervento legislativo che possa attenuare la responsabilità delle società chiamate a rispondere dei fatti oggetto dell'art. 11 C.G.S., attraverso l'adozione di una norma che disciplini fattispecie attenuanti, in modo analogo al ruolo svolto dall'art. 13 C.G.S. rispetto ai comportamenti richiamati nell'art. 12 C.G.S..

Ciò detto, la Corte precisa che i cori intonati dalla tifoseria della Lazio non solo hanno natura discriminatoria, ma devono essere ritenuti per portata, dimensione, provenienza e percepibilità concretamente ed effettivamente offensivi e, quindi, come tali, sanzionabili ai sensi dell'art. 11, comma 3, C.G.S..

A tal proposito, la Corte desidera, infatti, precisare che tali cori:

(i) erano costituiti da espressioni oggettivamente offensive e di discriminazione razziale, in quanto dirette a denigrare due giocatori di colore;

(ii) venivano intonati da circa due mila tifosi laziali;

(iii) erano provenienti da un settore specifico, la curva nord, in cui erano ubicati i sostenitori della Lazio;

(iv) venivano percepiti dai collaboratori della Procura Federale, correttamente posizionati all'interno del recinto di giuoco.

Sulla base della sua consolidata giurisprudenza, la Corte ritiene, quindi, di condividere la decisione del Giudice Sportivo.

Ciò posto, sulla fattispecie astratta in esame, la Corte ritiene, però, opportuno rilevare in questa sede che, ai fini dell'esame dei cori discriminatori, nelle decisioni successive alla presente, si potrà tenere conto, quale ulteriore criterio di valutazione, oltre a quelli già noti, la ripetitività dei cori medesimi nella stessa gara.

Fermo restando, infatti, che, per definizione, il coro discriminatorio è sempre inaccettabile ed insopportabile, la ripetitività dello stesso (e, cioè, il numero di volte che viene ripetuto nella stessa gara) potrà essere tenuta in considerazione, insieme con gli altri criteri di valutazione, allo scopo di determinare l'applicazione di una determinata sanzione.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S. Lazio S.p.A. di Formello (Roma).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO DELLA SOCIETÀ U.S.D. REAL FORTE – QUERCETA S.R.L AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. TOGNARELLI ANTONIO SEGUITO GARA SERAVEZZA POZZI CALCIO/REAL FORTE QUERCETA S.R.L. DEL 01.10.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 33 del 04.10.2017)

Con atto, spedito in data 5.10.2017, la Società U.S.D. Real Forte Querceta S.r.l. ha preannunciato la proposizione ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo del Dipartimento Interregionale della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 33 del 4.10.2017 del predetto Dipartimento Interregionale) con la quale, a seguito della gara Seravezza Pozzi/Real Forte Querceta, disputatasi in data 1.10.2017, era stata irrogata, nei confronti del calciatore della Società ricorrente, Tognarelli Antonio, la squalifica per 3 (tre) giornate effettive di gara.

A seguito della trasmissione, da parte della Segreteria di questa Corte, degli atti ufficiali della gara in riferimento alla quale era stata adottata la predetta decisione, la Società U.S.D. Real Forte Querceta S.r.l. faceva pervenire i motivi di reclamo.

Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe sia infondato.

Nei motivi di ricorso, la Società ricorrente non fornisce elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata nel referto dell'arbitro che, come noto, costituisce prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. C.G.S.), e, quindi, riguardo al comportamento violento, tenuto dal calciatore, Tognarelli Antonio, nei confronti di un calciatore avversario.

Peraltro, il Direttore di Gara, nel proprio referto, precisa che il Tognarelli ha inferto ad un calciatore avversario un pugno allo stomaco; il che esclude che possa parlarsi, come fatto dalla

Società ricorrente, di una condotta meramente antisportiva, come avrebbe potuto essere ove si fosse trattato di una mera sbracciata; il termine “pugno” e la zona del corpo dell'avversario (lo stomaco), attinta dallo stesso, depongono, chiaramente, per la qualificazione, come violenta, della condotta tenuta dal Tognarelli.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S.D. Real Forte – Querceta S.r.l. di Forte dei Marmi (Lucca).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

III° COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Stefano Palazzi, Avv. Italo Pappa, Prof. Pieremilio Sammarco, Dott. Roberto Vitanza – Componente; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri - Segretario;

6. RICORSO DELLA SOCIETÀ U.S.D. SAN ZACCARIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DI COPPA ITALIA IMOLESE/SAN ZACCARIA DEL 10.9.2017 [Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 21 del 27.9.2017]

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile con Com. Uff. del 27.9.2017, in relazione alla gara di ritorno valevole per la Coppa Italia Nazionale Femminile, Girone 19, della Stagione Sportiva 2017/2018, infliggeva alla Società U.S.D. San Zaccaria la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio 3-0, nonché l'ammenda di € 200,00; inoltre inibiva il dirigente responsabile della predetta società Mariani Claudia fino al 18.10.2017.

Il Giudice sportivo così ha motivato la propria decisione “*rileva l'attestazione del Comitato Regionale Emilia-Romagna LND nella quale si dà atto dell'inadempienza della società San Zaccaria di non aver richiesto alcuna autorizzazione per la stagione 2017-2018, ai sensi dell'art. 34, III comma, delle NOIF, per le calciatrici Cicci Francesca e Giovagnoli Linda*”.

La società U.S.D. San Zaccaria, con atto del 2.10.2017 preannunciava reclamo avverso la decisione.

A seguito della trasmissione, da parte della segreteria di questa Corte, degli atti ufficiali relativi al predetto incontro di calcio, la società reclamante faceva pervenire i motivi con i quali è stata dedotta:

a) l'erronea interpretazione della norma di cui all'art. 34, III comma, NOIF; in particolare, secondo la reclamante, il Comitato Regionale L.N.D. aveva già precedentemente autorizzato le calciatrici a prendere parte alle gare dei Campionati organizzati dalle Leghe con una pregressa comunicazione del 16.9.2016 e dunque non sarebbe stata necessaria una nuova autorizzazione a partecipare ad attività agonistiche.

Il reclamo è infondato e va respinto.

La censura si rileva infatti infondata. È incontestato che nella stagione sportiva in corso (2017/2018) il Comitato Regionale non rilasciava l'autorizzazione alle suddette calciatrici per la partecipazione alle gare di attività agonistica organizzate dalle Leghe. Tale autorizzazione era invece stata rilasciata nella stagione precedente 2016/2017.

Ed invero, la reclamante ha eccepito che la norma in esame non prevede espressamente che l'autorizzazione debba essere ripetuta per ogni stagione calcistica. A sostegno della propria tesi, è stata prodotta una precedente decisione del Giudice Sportivo in un caso analogo.

A ben vedere, tuttavia, l'art. 34, III comma, delle NOIF richiede che l'autorizzazione sia rilasciata previa l'accertamento di due requisiti inscindibili: il certificato di idoneità specifica all'attività agonistica, rilasciato ai sensi del D.M. 15 febbraio 1982 del Ministero della Sanità e la relazione di un medico sociale sulla raggiunta maturità psico-fisica delle calciatrici.

Ebbene, il predetto decreto ministeriale, all'art. 1 stabilisce che ai fini della tutela della salute, coloro che praticano attività sportiva agonistica devono sottoporsi periodicamente a controlli di idoneità specifica in relazione allo sport che intendono svolgere e, precisamente, per il calcio gli esami devono essere svolti con cadenza annuale.

Pertanto, l'autorizzazione per la partecipazione a gare di attività agonistica organizzate dalle Leghe deve essere rilasciata annualmente, quindi per ogni stagione sportiva, dal Comitato Regionale di appartenenza.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S.D. San Zaccaria di San Zaccaria (Ravenna).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

7. RICORSO DEL SIG. VENUTO ANTONIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA GELBISON/MESSINA DEL 1°.10.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 33 del 4.10.2017)

Il sig. Antonio Venuto, allenatore professionista della società ACR Messina SSD, ha con il presente atto, avanzato appello avverso la sanzione della squalifica per due giornate effettive, inflitte dal Giudice sportivo in data 4.10.2017, per il comportamento dallo stesso assunto durante la gara del giorno 1.10.2017 tra la società ACR Messina SSD e la società Gelbison Vallo della Lucania.

In particolare l'appellante è stato sanzionato per aver pronunciato espressioni blasfeme e rivolto frasi offensive nei confronti del direttore di gara.

L'appello, oggetto del presente scrutinio, è affidato a quattro motivi di gravame.

Con la prima censura l'appellante segnala che il fatto contestato e sanzionato, invero, non risulta riportato nel referto del direttore di gara, ma solo rappresentato nella annotazione dell'assistente di gara.

Ciò violerebbe la "regola 6".

In disparte la genericità del dato normativo riportato, che dovrebbe riferirsi al regolamento AIA, in realtà il dato fattuale contestato non ha pregio afferendo ad una ipotesi, a tutto voler concedere, estranea al contesto normativo di riferimento nel presente scrutinio.

Consta dagli atti del presente procedimento che la relazione dell'assistente del direttore di gara è parte integrante del referto, per cui, in disparte la mancata riproduzione dell'episodio nel referto arbitrale, risulta irrilevante ai fini della ricostruzione fattuale.

E' appena il caso di rilevare che, in ogni caso, l'episodio risulta puntualmente ed esattamente riportato nella relazione estesa dall'assistente del direttore di gara e, pertanto, in disparte l'automa valenza probatoria, essa deve intendersi mutuata compiutamente nel riferito referto arbitrale.

Quanto alle censure di cui ai numeri due, tre e quattro dell'atto di appello, la parte contesta il fatto, così come descritto in atti.

Al riguardo la Corte osserva.

Sulla questione è appena il caso di segnalare la valenza privilegiata delle attestazioni del direttore di gara e degli assistenti circa la oggettiva connotazione offensiva delle frasi blasfeme profferite dall'appellante nei confronti del direttore di gara.

Recita l'art. 35 del Regolamento: " I rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare".

La contestazione sollevata nei riportati motivi di appello, invero, attiene ad una diversa e singolare prospettiva del fatto non supportata da alcun elemento oggettivo in grado di dimostrare la evidente, palese ed inequivoca erroneità della attestazione arbitrale.

Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere respinto e la sanzione irrogata deve essere confermata.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal sig. Venuto Antonio.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

8. RICORSO DELLA SOCIETÀ COMO 1907 SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GENTILE FEDERICO SEGUITO GARA CARONNESE/COMO DEL 1°.10.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 33 del 04.10.2017)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale con Com. Uff. n. 33 del 4.10.2017 infliggeva al calciatore Gentile Federico la squalifica di 3 gare effettive per la condotta tenuta nella partita Caronnesse/Como del 1.10.2017, valevole quale sesta gara di andata del Campionato Nazionale Dilettanti Serie D della Stagione Sportiva 2017/2018, Girone A.

Il Giudice Sportivo così ha motivato la propria decisione *“per aver a gioco fermo, in reazione ad un fallo subito, colpito alla schiena, con violenza, un calciatore avversario riverso a terra”*.

La società Como 1907 con atto del 6.10.2017 preannunciava reclamo avverso la decisione.

A seguito della trasmissione, da parte della segreteria di questa Corte, degli atti ufficiali relativi al predetto incontro di calcio, la società reclamante faceva pervenire i motivi con i quali è stata dedotta:

- a) l'erronea percezione da parte del direttore di gara;
- b) l'eccessività della sanzione;
- c) l'assenza in capo al calciatore di precedenti.

Il reclamo è infondato e va respinto.

La prima censura si rileva infondata. Dal rapporto arbitrale che, come da consolidato principio, costituisce fonte privilegiata di prova, risulta che al minuto 46 del primo tempo il calciatore Gentile è stato espulso per condotta violenta *“a gioco fermo dopo aver subito un fallo si alzava e con violenza poggiava i tacchetti in ferro sulla schiena di un avversario”*.

La reclamante ha eccepito che si sarebbe trattato di uno scontro avvenuto in azione di gioco e non a gioco fermo. A sostegno della propria tesi, sono stati prodotti dei fermi di immagine, documenti che non possono essere presi in considerazione.

La documentazione fotografica allegata ai motivi del ricorso non è ammissibile in questa sede perché trattasi del frazionamento della prova televisiva ed i singoli fotogrammi non possono essere utilizzati.

Relativamente alla seconda censura si rileva che, trattandosi di un atto di violenza a gioco fermo, la sanzione inflitta appare essere congrua e né l'assenza di precedenti specifici in capo al calciatore può attenuare la sanzione.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Como 1907 S.r.l. di Como.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IV° COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Stefano Palazzi, Avv. Italo Pappa, Avv. Lorenzo Attolico, Prof. Paolo Tartaglia – Componente; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri - Segretario;

9. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA DELLA SOCIETÀ U.S. ALESSANDRIA CALCIO 1912 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. STELLINI CRISTIAN SEGUITO GARA MONZA/ALESSANDRIA DEL 4.10.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 50/DIV del 05.10.2017)

La U.S. Alessandria Calcio 1912 S.r.l. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie C pubblicata sul Com. Uff. n. 50 del 05.10.2017 con la quale, in riferimento alla gara tra U.S. Alessandria Calcio 1912 S.r.l. e S.S. Monza S.r.l. del 04.10.2017, ha comminato la squalifica per 2 gare effettive al sig. Stellini Cristian *“per comportamento offensivo verso la terna arbitrale durante la gara (espulso, r. A.A.)”*.

A sostegno dell'impugnazione diretta ad ottenere l'annullamento della sanzione comminata ovvero, in subordine, in parziale accoglimento del ricorso, la rideterminazione della sanzione la ricorrente ha dedotto alcuni motivi.

In particolare la ricorrente ha sostenuto che le espressioni dello Stellini durante la gara non costituivano una offesa della dignità del Direttore di gara o del primo Assistente cui le stesse non erano rivolte, bensì delle imprecazioni o delle esclamazioni di disappunto costituenti comportamento irrispettoso ma non ingiurioso.

Il ricorso va in parte accolto in quanto le esternazioni dello Stellini, così come riportate nel referto dell'Assistente dell'Arbitro Cantiani, sono da considerarsi irrispettose nei confronti della terna arbitrale ma non ingiuriose e pertanto la sanzione nei confronti dello stesso è rideterminata in 1 giornata di squalifica.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso con procedimento d'urgenza come sopra proposto dalla società U.S. Alessandria Calcio 1912 S.r.l. di Alessandria, riduce la sanzione della squalifica a 1 giornata effettiva di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

10. RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. SANCATALDESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SERENARI DANIEL SEGUITO GARA PACECO/SANCATALDESE DEL 1°.10.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 33 del 04.10.2017)

La A.S.D. Sancataldese Calcio ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 33 del 04.10.2017 con la quale, in riferimento alla gara Sancataldese Calcio/A.D. Polisportiva Paceco del 1.10.2017, ha comminato la squalifica per 3 gare effettive al calciatore Serenari Daniel "per aver colpito un calciatore avversario con un pugno".

A sostegno dell'impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della sanzione la ricorrente ha dedotto alcuni motivi.

In particolare la ricorrente ha sostenuto che il Serenari, a seguito di una carica subita in qualità di portiere, si era limitato a spingere con le mani il calciatore avversario come reazione ad un gesto che avrebbe potuto danneggiarlo.

Il ricorso va respinto in quanto la condotta del Serenari, così come descritta nel rapporto dell'Assistente di gara, va qualificata come condotta violenta e, come tale, da sanzionare con la squalifica di 3 giornate.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Sancataldese Calcio di San Cataldo (Caltanissetta).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Pubblicato in Roma il 15 gennaio 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio